

“INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE TOSCANE”

Sono ammesse le seguenti spese:

- a) costi di impianto e di ampliamento;
- b) costi promozionali e pubblicitari;
- c) costi di ricerca e sviluppo capitalizzati in bilancio;
- d) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- e) spese per marchi e brevetti e per l'applicazione della denominazione di origine sui prodotti, la cui attribuzione può essere certificata anche per opera di soggetti abilitati allo scopo;
- f) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- g) acquisto e ristrutturazione di beni immobili (anche ad uso ufficio);
- h) costi relativi all'acquisto di terreni;
- i) costi relativi all'acquisto, alla riqualificazione od al rinnovo degli impianti e macchinari;
- j) costi relativi all'acquisto, alla riqualificazione o rinnovo delle attrezzature industriali e commerciali;
- k) costi relativi alla costituzione di una o più strutture permanenti all'estero ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, uffici, show room, magazzini, negozi;
- l) spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia;
- m) spese per partecipare a fiere e mostre all'estero;
- n) spese per investimenti e acquisizione di partecipazioni non finanziarie in imprese estere;
- o) spese relative a consulenze specialistiche per la predisposizione di accordi di cooperazione e di joint-venture con imprese estere, con particolare riferimento alla valutazione fiscale, legale-contrattuale, economico-finanziaria, di progettazione ed engineering;
- p) spese relative all'approntamento di beni e/o servizi o l'esecuzione di lavori commissionati da committenti esteri. Tali spese non potranno eccedere il 20% dell'importo del finanziamento;
- q) spese finalizzate a rendere più efficiente il processo di approvvigionamento dai fornitori o per implementare efficaci strategie commerciali e distributive in paesi esteri;
- r) spese volte a facilitare l'acquisizione di nuovi contratti di fornitura all'estero;
- s) altre spese connesse al processo di internazionalizzazione.

Le spese di cui ai punti c), g), h), i), j) devono essere finalizzate allo sviluppo delle capacità competitive dell'impresa rispetto ai propri competitor internazionali.

Sono esclusi gli investimenti:

- destinati all'approntamento di contratti di fornitura all'estero che risultino già presenti nel portafoglio dell'impresa beneficiaria alla data di erogazione del finanziamento medesimo;
- finalizzati alla realizzazione di progetti all'estero che non prevedano il mantenimento sul territorio regionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive.